

SERVIZIO STUDI

OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Appunti del Comitato per la legislazione

LE DELEGHE LEGISLATIVE NELLA XIV LEGISLATURA

Aggiornamento al 15 marzo 2005

n. 2

XIV LEGISLATURA



CAMERA DEI DEPUTATI

L'Osservatorio sulla legislazione svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze della legislazione e sui temi della qualità e della semplificazione normativa.

E' una struttura interservizi della Camera – incardinata nel Servizio Studi - che raccoglie dati informativi, statistiche e analisi sull'attività legislativa provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione.

*E' possibile contattare l'Osservatorio sulla legislazione alla casella di posta elettronica **osservatorio@camera.it***

INDICE

PREMESSA	1
LEGGI E LEGGI DELEGA	3
LE NORME DI DELEGA E LA PRODUZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI	4
I TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE	6
Proroghe e differimenti di deleghe	6
Le catene di proroghe	8
Deleghe prorogate	10
Deleghe differite	14
Conferimento di una nuova delega	17
'Recupero' di deleghe della XIII legislatura	18
Esito delle deleghe che prevedono un termine di attuazione inferiore ad un anno	20
DELEGHE CHE PREVEDONO UN DOPPIO PARERE DELLE CAMERE	22
FOCUS — LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE NEI NUOVI STATUTI REGIONALI	25
L' <i>iter</i> dei nuovi Statuti	27
La qualità della legislazione nei nuovi Statuti	28
LE NORME SULLA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE NEI NUOVI STATUTI	33

PREMESSA

Il presente fascicolo si compone di due parti monografiche.

La prima parte contiene alcuni dati statistici relativi alla legislazione delegata, con specifico riguardo ai tempi per l'esercizio delle deleghe.

La seconda parte fa il punto, al termine della VII legislatura delle Regioni a statuto ordinario, sulle disposizioni dei nuovi Statuti dedicate alla qualità della legislazione, con particolare riferimento all'istituzione di organi analoghi al Comitato per la legislazione.

LEGGI E LEGGI DELEGA

Il presente fascicolo intende fornire alcuni dati relativi all'esercizio della delega legislativa, con specifico riguardo ai tempi stabiliti per l'esercizio delle deleghe. Ne emergono due dati significativi: proroghe o differimenti dei termini interessano una percentuale di disposizioni di delega che non supera il **9 per cento** (44 su 489); alla proroga o al differimento si procede soprattutto in sede di conversione di decreti-legge (36 casi su 44).

Nella legislatura in corso, alla data del 15 marzo 2005, sono state approvate 30 leggi contenenti deleghe al Governo su un totale di 501 leggi.

L'incidenza percentuale delle leggi contenenti deleghe sul totale delle leggi approvate è pari al **5,99** per cento.

La tabella che segue presenta un quadro sinottico delle leggi approvate nel corso delle ultime cinque legislature:

	X	XI	XII	XIII	XIV
TOTALE LEGGI	1076	314	295	906	501
Leggi contenenti delega	26	16	5	58	30
<i>di cui</i>					
<i>leggi comunitarie</i>	2	2	1	4	3
<i>leggi collegate alla manovra di finanza pubblica</i>	4	3	1	11	8
<i>leggi di semplificazione</i>	--	--	--	2	1
<i>leggi di conversione</i>	5	5	1	--	3
<i>altre leggi ordinarie</i>	15	6	2	41	15

Con specifico riguardo alle leggi contenenti deleghe, si può vedere come esse assumano un ruolo particolarmente significativo nelle ultime due legislature, quando diventano lo strumento normale attraverso il quale Parlamento e Governo procedono ad incisive riforme dell'ordinamento.

LE NORME DI DELEGA E LA PRODUZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI

Nella legislatura in corso, il Parlamento ha conferito al Governo **267 deleghe “primarie”**, delle quali:

165 (61,8%) investono l’attuazione del diritto comunitario;

102 (38,2%) concernono esclusivamente il livello nazionale.

Alle deleghe primarie vanno aggiunte **222 deleghe correttive** (pari al 45,4% del totale delle deleghe); **153** di tali deleghe correttive sono relative all’attuazione del diritto comunitario.

Tra le altre deleghe correttive vanno considerate le “riaperture” dei termini per l’esercizio di alcune deleghe importanti approvate nel corso della precedente legislatura: in particolare si segnalano quelle contenute nella legge n. 137 del 2002, con la quale il Governo ha prorogato i termini per l’adozione delle deleghe per la riforma dell’amministrazione statale previste dalla legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini).

La seguente tabella pone a confronto i dati della legislatura in corso con quelli della precedente. Si tratta di una comparazione da valutare tenendo conto che il riferimento è a due realtà diverse: la XIII legislatura si è dispiegata nell’arco di quasi cinque anni; la XIV legislatura è vicina al compimento del quarto anno di vita.


Deleghe	XIII		XIV	
Primarie	321	62,2%	267	54,6%
<i>di cui comunitarie</i>	151	47,0%	165	61,8%
Integrative/correttive	195	37,8%	222	45,4%
<i>di cui comunitarie</i>	137	70,3%	153	68,9%
Totale	516		489	
<i>di cui comunitarie</i>	288	55,8%	318	65,0%

Dall’inizio della legislatura, sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* **192** decreti legislativi, **110** (57,3%) dei quali in attuazione del

diritto comunitario. 140 di tali decreti (78 dei quali in attuazione del diritto comunitario) sono stati adottati in base a leggi delega approvate nella legislatura in corso.

Decreti legislativi	XIII		XIV	
Primari	313	82,8%	147	76,6%
<i>di cui comunitari</i>	129	41,2%	100	68,0%
Integrativi/correttivi	65	17,2%	45	23,4%
<i>di cui comunitari</i>	16	24,6%	10	22,2%
Totale	378		192	
<i>di cui comunitari</i>	145	38,3%	110	57,3%

Il successivo istogramma illustra la media mensile dei decreti legislativi pubblicati nella XIII legislatura ed in quella in corso. Il dato relativo alla XIV legislatura è ovviamente suscettibile di crescere, soprattutto in relazione all'attuazione delle deleghe conferite al Governo da leggi recenti.



I TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE

I termini per l'esercizio delle deleghe variano molto, andando da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

Eventuali proroghe o differimenti di termini non sembrano dipendere esclusivamente da scadenze particolarmente ravvicinate: come verrà segnalato più precisamente nel prosieguo, anche il termine di due mesi è stato rispettato.

Diverso è il caso nel quale al termine più o meno breve si lega una procedura particolarmente complessa, che prevede, a titolo esemplificativo, l'espressione di un doppio parere parlamentare.

I paragrafi che seguono sono dedicati nell'ordine:

- ✓ ai casi di proroga e di differimento di delega, anche con riguardo agli strumenti legislativi utilizzati per la proroga o il differimento;
- ✓ alla previsione di termini particolarmente brevi per l'esercizio della delega;
- ✓ ai casi in cui è previsto un doppio parere parlamentare.

Proroghe e differimenti di deleghe

Su un totale di **489** disposizioni di delega, **29** sono state prorogate prima che il termine scadesse, **15** sono state differite a termine già scaduto. In valori percentuali, le proroghe hanno riguardato il **5,93 per cento** delle disposizioni di delega; i differimenti hanno riguardato il **3,06 per cento**.

La tabella che segue evidenzia come lo strumento più utilizzato per procedere alla proroga o al differimento dei termini di delega sia rappresentato dalla legge di conversione di decreti-legge.

	<i>proroghe</i>	<i>differimenti</i>	<i>totale</i>
con legge ordinaria	2	6	8
con legge di conversione di D.L.	27	9 (+1 rinviato P.d.R. e decaduto)	36
totale	29	15 (+1)	44

In proposito, si segnala che il Comitato per la legislazione si è sempre espresso contro l'utilizzo di disegni di legge di conversione per introdurre disposizioni incidenti sull'esercizio delle deleghe. Nei pareri del Comitato le condizioni soppressive di tali disposizioni sono basate su due considerazioni, tra loro concorrenti, che si trovano esplicitate, ad esempio, nel parere sul decreto-legge n. 136/2004, in materia di pubblica amministrazione:

- il principio in base al quale "l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge" (condizione volta alla soppressione degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di conversione);

- le disposizioni che incidono sull'esercizio di deleghe contrastano con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel medesimo parere si trova quindi una condizione volta alla soppressione della "disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge – che detta una norma interpretativa di un principio di delega – in quanto il limite di contenuto dei decreti legge indicato dall'art. 15, comma 2, lett. a) della legge n. 400 del 1988, vietando al Governo di conferire deleghe mediante decreti legge, appare ricomprendere anche il divieto di incidere, anche in via indiretta, su norme della delega stessa".

Una analoga condizione soppressiva è stata formulata nel parere sul citato decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (A. C. 4962).

In sette casi, si può parlare di catene di proroghe: si tratta di sette termini di delega prorogati o differiti almeno due volte. In sei casi, è intervenuta, nella catena, la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Di seguito si dà conto di tutti i casi di proroga e di differimento, dando conto distintamente:

delle catene di proroghe;

delle deleghe prorogate con legge di conversione e con legge ordinaria;

delle deleghe differite con legge di conversione e con legge ordinaria;

dei casi nei quali, a fronte di una delega scaduta, si è attribuita una nuova delega al Governo;

dei casi nei quali si sono riaperti i termini per l'attuazione di deleghe conferite nella precedente legislatura.

Le catene di proroghe

Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è stato prorogato (non ancora scaduto) al 31 dicembre 2003 dall'art. 13-nonies, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, conv. dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284. Il termine è stato successivamente differito (una volta scaduto) al 20 luglio 2004 dall'art. 2, co. 10, della L. 27 luglio 2004, n. 186 (di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136). Scaduto anche tale termine, il recepimento della direttiva è stato previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera f) della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, originariamente fissato al 29 giugno 2004 (entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 6 mesi, al 29 gennaio 2005, dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente prorogato (non ancora scaduto) al 28 febbraio 2005 dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. Il provvedimento è stato adottato con il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni (originariamente fissato all'11 giugno 2004), è stato prorogato (non ancora scaduto) di un anno (all'11 giugno 2005) dall'articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2004, n. 140, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80; il termine è stato nuovamente prorogato (non ancora scaduto) di un ulteriore anno (all'11 giugno 2006) dall'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento (originariamente fissato all'11 giugno 2004), è stato prorogato (non ancora scaduto) di un anno dall'articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2004, n. 140, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80; il termine è stato nuovamente prorogato (non ancora scaduto) al 31 dicembre 2005 dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, originariamente fissato al 9 settembre 2004 (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 6 mesi, al 9 marzo 2005, dall'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente prorogato (non ancora scaduto) al 30 giugno 2005 dall'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori, originariamente fissato al 9 marzo 2004 (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 12 mesi, al 9 marzo 2005, dall'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente prorogato (non ancora scaduto) al 9 settembre 2005 dall'articolo 7, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266. Il relativo schema, recante riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori - Codice del consumo è stato presentato alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di metrologia legale, originariamente fissato al 9 marzo 2004 (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 12 mesi, al 9 marzo 2005, dall'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente prorogato (non ancora scaduto) al 9 settembre 2005

dall'articolo 7, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Deleghe prorogate

Proroga, con legge di conversione di decreto legge, di termini (non ancora scaduti)

L. 27 dicembre 2002, n. 284, Conversione in legge con modificazioni del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza*:

- l'art. 7-bis, co. 1, ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine (non ancora scaduto) di cui all'art. 1, co. 14, della legge 21 dicembre 2002, n. 443, originariamente fissato al 31 dicembre 2002 (delega per l'adozione di un D.Lgs. volto a introdurre nel testo unico sull'edilizia le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 dell'articolo unico della legge n. 443 del 2001).
- l'art. 7-bis, comma 2, ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine (non ancora scaduto) di cui all'art. 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, originariamente fissato al 31 dicembre 2002 (delega per l'adozione di uno o più D.Lgs. per introdurre nel testo unico sulle espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001) le modifiche ed integrazioni per adeguarlo alla normativa in materia di realizzazione di infrastrutture di cui alla L. n. 443 del 2001).
- l'art. 10-bis, comma 1, ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine (non ancora scaduto) di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, originariamente fissato al 23 gennaio 2003 (delega per l'adozione di un D.Lgs. contenente il testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
- l'art. 13-*nonies*, comma 1, ha prorogato al 31 dicembre 2003 il termine (non ancora scaduto) di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge.

L. 1 agosto 2003, n. 200, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, recante *proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*

- l'art. 1, co. 2, ha prorogato di 12 mesi (al 18 agosto 2004) il termine (non ancora scaduto e originariamente fissato al 18 agosto 2003) di cui all'articolo 9 della L. 1 agosto 2002, n. 166, recante una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali.
- l'art. 1, co. 4, ha prorogato al 31 dicembre 2003 il termine (non ancora scaduto e originariamente fissato al 13 agosto 2003) di cui all'art. 22, co. 1, della L. 3 febbraio 2003, n. 14, recante una delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE.
- l'art. 1, co. 5, ha prorogato al 4 novembre 2003 il termine (non ancora scaduto e originariamente fissato al 4 agosto 2003) di cui all'art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3, recante una delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L. 28 maggio 2004, n. 140, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, recante *disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative*

- l'art. 1, comma 2, ha prorogato di un anno i termini (non ancora scaduti) di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 2, comma 1, della L. 5 giugno 2003, n. 131 recanti rispettivamente
 - delega per l'adozione di uno o piu' D.Lgs. meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni;
 - delega per l'adozione di uno o piu' D.Lgs. per l'individuazione delle funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Citta' metropolitane e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento.

L. 27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante *disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse*

- L'art. 2, comma 7, lettere a), b), e d), della L. 186 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) di alcune deleghe contenute nella L. 29 luglio

2003, n. 229, Legge di semplificazione 2001, rispettivamente agli articoli:

- art. 2, comma 1, delega per il riassetto delle disposizioni in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione;
 - art. 3, comma 1, delega per il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
 - art. 4, comma 1, delega per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni;
 - art. 5, comma 1, delega per il riassetto delle disposizioni per il riassetto delle disposizioni in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive;
 - art. 11, comma 1, delega per il riassetto delle disposizioni in materia di Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- L'art. 2, comma 9, della L. 186 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 6, comma 1, della L. 8 luglio 2003, n. 172, per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto.
 - L'art. 2, comma 11, della L. 186 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 1, comma 3, della L. 7 marzo 2003, n. 38, per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste.
 - L'art. 3, comma 1, della L. 186 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 1, comma 3, della L. 21 dicembre 2001, n. 443, *Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, per l'adozione di norme integrative e correttive del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità*, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche.

L. 27 dicembre 2004, n. 306, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

- L'art. 2, co. 1, della L. 306 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273, per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale;

- L'art. 3, co. 1, della L. 306 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 1, co. 1, della L. 28 marzo 2003, n. 53, per l'adozione di D.Lgs. per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale;
- L'art. 4, co. 1, della L. 306 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 1, co. 4, della L. 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di D.Lgs. meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni;
- L'art. 5, co. 1, della L. 306 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 2, co. 1, della L. 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di D.Lgs. per l'individuazione delle funzioni fondamentali essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento;
- L'art. 6, co. 1, della L. 306 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 3, co. 1 della L. 29 luglio 2003, n. 229, per il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- L'art. 7, co. 1, della L. 306 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 7, co. 1 della L. 29 luglio 2003, n. 229, per il riassetto delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori e nell'art. 8, co. 1, della L.229 per il riassetto delle disposizioni in materia di metrologia legale (2 proroghe);
- L'art. 8, co. 1, della L. 306 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 16 della L. 3 maggio 2004, n. 112, per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione;
- L'art. 9, co. 1, della L. 306 ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 2, co. 1, della L. 27 luglio 2004, n. 186 per l'adozione di uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei seguenti decreti legislativi:
 - a) D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (riforma dell'organizzazione del Governo), 20 ottobre 1998, n. 368 (ordinamento del Ministero per i beni culturali);
 - b) D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 (fondazione "La Biennale di Venezia"), 20 luglio 1999, n. 273 (fondazione "La Triennale di Milano");

- c) D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264 (riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa), 16 luglio 1997, n. 265 (personale civile del Ministero della difesa), 28 novembre 1997, n. 459 (riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa), e 28 novembre 1997, n. 464 (riforma strutturale delle Forze armate).

Proroga, con legge ordinaria, di termini (non ancora scaduti)

L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002)

- art. 29, co. 1, ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 1, co. 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2002/24/CE di cui all'allegato B della medesima legge.
- l'art. 30, co. 1, ha prorogato i termini (non ancora scaduti) della delega contenuta nell'art. 1, co. 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/65/CE di cui all'allegato B della medesima legge.

Deleghe differite

Differimento, con legge di conversione di decreto legge, di termini (scaduti)

L. 31 dicembre 2001, n. 463, Conversione in legge con modificazioni del D.L. 23 novembre 2001, n. 411,

- l'art. 8-ter ha differito al 30 giugno 2002 il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi.

Legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura:

- L'art. 2 della legge di conversione differisce di ulteriori sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4 il termine, scaduto in data 4 febbraio 2002, per l'esercizio

della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, per l'emanazione del decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Legge di conversione approvata definitivamente dalla Camera il 26 marzo 2002. **Rinviata alle Camere** dal Presidente della Repubblica (doc. I, n. 1); il D.L. è decaduto per decorrenza dei termini il 29 marzo 2002.

L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136

- L'art. 2, co. 6, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 6, co. 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137, per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per il riordino della disciplina degli assegni e delle indennità di natura assistenziale spettanti per invalidità civile, cecità e sordomutismo.
- L'art. 2, co. 7, lett. c) ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 7, co. 1, della L. 29 luglio 2003, n. 229 per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.
- L'art. 2, co. 7, lett. c) ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 8, co. 1, della L. 29 luglio 2003, n. 229 per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di metrologia legale.
- L'art. 2, co. 7, lett. c) ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 9, co. 1, della L. 29 luglio 2003, n. 229 per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese.
- L'art. 2, co. 8, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 15, co. 1, della L. 12 dicembre 2002, n. 273, per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale.
- L'art. 2, co. 10, ha differito il termine (scaduto) di cui all'art. 1, co. 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge.
- L'art. 2, co. 11, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 1, co. 1, della L. 7 marzo 2003, n. 38, per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

- L'art. 2, co. 12, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 1, co. 3, della L. 27 ottobre 2003, n. 290 per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche.

Differimento, con legge ordinaria, di termini (scaduti)

L. 1 agosto 2002, n. 166 (collegato infrastrutture)

- l'art. 37, co. 1, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 24, co. 1, della L. 5 marzo 2001, n. 57 per l'emanazione di un D.Lgs. per il completamento della rete interportuale nazionale.

L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)

- l'art. 80, co. 58, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 7, co. 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86, *Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia*, per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per modificare la normativa sui livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

L. 16 gennaio 2003, n. 3 (collegato P.A.)

- l'art. 31, co. 1, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 3, co. 4, della L. 14 novembre 2000, n. 331, *Norme per l'istituzione del servizio militare professionale*, per l'emanazione di uno o più D.Lgs. recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. di cui all'art. 3, comma 1, della legge 331.
- l'art. 49, co. 1, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 3, co. 1, della L. 28 marzo 2001, n. 145, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina*, per l'emanazione di uno o più D.Lgs. per adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1 della L. 145.
- l'art. 54, co. 1, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 15, co. 3, della L. 8 marzo 2000, n. 53, *Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*, per l'emanazione di

disposizioni correttive del T.U. entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002)

- l'art. 26, co. 1, ha differito il termine (scaduto) della delega di cui all'art. 1, co. 4, della L. 24 marzo 2001, n. 127, *Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali*, per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Conferimento di una nuova delega

In **4 casi** sono state conferite nuove deleghe nell'ambito della legge di conversione, tutte disposte dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (di conversione del D.L. 136/2004):

art. 5, co. 1: il Governo e' delegato ad adottare, **entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004)**, uno o piu' D.Lgs. integrativi e correttivi dei D.Lgs. n. 264/1997, n. 265/1997, n. 459/1997 e n. 464/1997, per la riorganizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario.

La delega è scaduta; la L. 27 luglio 2004, n. 186, art. 2, co. 1, ha conferito una nuova delega;

art. 7, co. 1: il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (*entro il 23 gennaio 2004*), uno o piu' D.Lgs., correttivi o modificativi, di D.Lgs. già emanati, di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico.

La delega è scaduta; la L. 27 luglio 2004, n. 186, art. 2, co. 2, ha conferito una nuova delega;

art. 10, co. 1: il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004), uno o piu' D.Lgs. per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di :

- a) beni culturali e ambientali
- b) cinematografia
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo
- d) sport
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

La delega è stata parzialmente esercitata per alcuni oggetti. Dopo la scadenza del termine, l'art. 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186 ha attribuito al Governo una nuova delega per il riassetto delle disposizioni legislative nei settori dello spettacolo, dello sport e del diritto d'autore;

art. 13, co. 1: il Governo e' delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004), uno o piu' D.Lgs. per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna. La delega è scaduta. La delega è stata parzialmente esercitata con l'adozione del D.Lgs. 226/2003. Dopo la scadenza del termine, l'art. 2, comma 5, della legge 27 luglio 2004, n. 186 ha attribuito al Governo una nuova delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

'Recupero' di deleghe della XIII legislatura

Nella legislatura si è registrato più volte il fenomeno per cui il Governo ha fatto proprie – senza nulla innovare quanto ad oggetto e a principi e criteri direttivi – alcune deleghe, già conferite nella precedente legislatura, che intervengono su materie che hanno formato oggetto di deleghe già attuate, con l'adozione di numerosi decreti legislativi, dai Governi che si sono succeduti nel corso della XIII legislatura.

L'esempio più rilevante di questa tendenza è costituito dalla legge n. 137 del 2002, con la quale sono state attribuite sei deleghe legislative volte a:

- (art. 1) riorganizzare l'articolazione e le competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- (art. 1) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti nei settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
- (art. 1) riordinare e razionalizzare gli interventi per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e gli organismi operanti nel settore;
- (art. 3) riordinare la disciplina degli assegni e delle indennità di natura assistenziale spettanti (ai sensi delle leggi 66/1962, 381/1970, 382/1970, 118/1971 e 18/1980) per invalidità civile, cecità e sordomutismo;
- (art. 4) riformare gli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico;
- (art. 5) emanare un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli Venezia Giulia.

Le deleghe in questione costituiscono – sostanzialmente – una riapertura dei termini per l'esercizio di deleghe recate da precedenti leggi, alle quali fanno quasi sempre espresso rinvio per la definizione dell'oggetto, dei principi e criteri direttivi e delle modalità di esercizio.

In particolare:

- le deleghe di cui agli artt. 1 e 4 si richiamano a quelle per il riordino amministrativo recate dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e dall'articolo 21, comma 15, della legge n. 59/1997, attuate nel corso della XIII legislatura. Per quanto riguarda il riordino delle strutture di governo, la nuova delega consentirebbe, secondo le intenzioni del Governo, di superare i problemi insorti, in alcuni casi, nella prima applicazione dei provvedimenti di fusione dei Ministeri e, da un lato, di apportare tutte le modifiche necessarie ad adeguare le norme di attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999 alle specifiche esigenze delle amministrazioni emerse durante la transizione dal precedente assetto al nuovo e, dall'altro, di modificare le strutture ministeriali secondo gli schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle funzioni amministrative di ciascun Ministero, al fine di garantire una maggiore funzionalità.
- le deleghe di cui agli articoli 3 e 5 ripropongono quelle di cui, rispettivamente, all'articolo 24 della legge n. 328/2000 (legge quadro sugli interventi e servizi sociali) ed all'articolo 6 della legge n. 38/2001 (sulla tutela della minoranza linguistica slovena), entrambe non esercitate.

La legge n. 3 del 2003 (collegato pubblica amministrazione) ha riproposto, agli articoli 31, 49 e 54, tre deleghe ormai scadute relative all'emanazione di:

- disposizioni correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (trasformazione dello strumento militare in leva professionale), delega contenuta nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
- disposizioni volte ad adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina (delega originariamente prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145);
- disposizioni correttive del Testo unico in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità (articolo 15, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53).

La delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni sulla *privacy*, inizialmente prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, è stata oggetto di un *dupliche differimento*, disposto una prima volta già nel corso della XIII legislatura ad opera della legge 24 marzo 2001, n. 127 (articolo 1, comma 4). Nuovamente

scaduto, il termine per l'esercizio della delega è stato riaperto dall'articolo 26, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002).

Il termine della delega per la modifica della normativa sui livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 è stato differito dall'articolo 80, comma 58, della legge n. 289 del 2002.

Analogamente, l'articolo 8-ter della legge 31 dicembre 2001, n. 463 (di conversione del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411) ha differito il termine della delega per il riordino delle norme sui controlli sulle società cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142).

Esito delle deleghe che prevedono un termine di attuazione inferiore ad un anno

Come si è avuto modo di verificare nel precedente paragrafo, il fenomeno della proroga o del differimento dei termini interessa un numero limitato di deleghe.

Nel presente paragrafo si dà conto dell'analisi effettuata su disposizioni di delega che prevedono tempi particolarmente brevi per la loro attuazione, non superiori ad un anno.

Si tratta complessivamente di **23** disposizioni di delega.

Nella maggior parte dei casi il termine di scadenza è di 6 mesi.

Il ricorso alle proroghe ed ai differimenti è ovviamente più frequente ma il tasso di attuazione si mantiene comunque su alti livelli.

In un caso, pur essendo il termine assai stringente (due mesi), la delega è stata attuata nei termini: è la delega in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Il **61%** delle deleghe non ha subito né proroghe né differimenti. 4 di esse, pur essendo scadute, non sono state riproposte.

Deleghe non prorogate né differite		14
di cui	<i>esercitate nei termini</i>	3
	<i>in corso di attuazione</i>	7
	<i>scadute e non esercitate</i>	4

Deleghe prorogate o differite		9
di cui	<i>esercitate nei termini</i>	4
	<i>in corso di attuazione</i>	3
	<i>scadute e non esercitate</i>	2

Per il **39%** delle disposizioni di delega che hanno un termine di scadenza piuttosto ravvicinato (inferiore ad un anno) si è resa necessaria una proroga o un differimento del termine.

Analizzando nel dettaglio le 9 deleghe prorogate o differite, si rileva che 6 di esse lo sono state una volta soltanto (peraltro, dopo la modifica del termine, il Governo ha provveduto all'attuazione di 4 di queste deleghe).

3 deleghe sono state oggetto, una prima volta, di un differimento, la seconda di una proroga (si tratta in tutti i casi di deleghe per l'adozione di codici contenute nella legge di semplificazione 2001); occorre d'altra parte rilevare che si tratta di deleghe piuttosto complesse, le quali, essendo finalizzate alla codificazione di ampi settori della legislazione, richiedono tempi lunghi di elaborazione. Per una di queste è stato presentato alle Camere il relativo schema di decreto legislativo di attuazione (codice del consumo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 229/2003).

DELEGHE CHE PREVEDONO UN DOPPIO PARERE DELLE CAMERE

A partire dalla legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, è stato previsto, per alcune deleghe, un procedimento particolarmente complesso per l'adozione dei relativi decreti legislativi di attuazione: in questi casi, il Governo, dopo aver acquisito i pareri di altri organismi previsti dalla legge di delega (ad es. la Conferenza Stato-Regioni) e delle Camere, ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo.

Sono complessivamente **25** disposizioni di delega, contenute nelle seguenti **7** leggi:

L. 17 aprile 2003, n. 80, *Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale*, **6 deleghe**;

L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, **2 deleghe**;

L. 8 luglio 2003, n. 172, *Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*, **2 deleghe**;

L. 3 maggio 2004, n. 112, *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*, **1 delega**;

L. 23 agosto 2004, n. 243, *Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria*, **5 deleghe**;

L. 9 novembre 2004, n. 265, *Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione*, **2 deleghe**;

L. 15 dicembre 2004, n. 308, *Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*, **7 deleghe**.

Al momento, risulta attuata una soltanto delle deleghe ricordate: quella prevista dall'articolo 1, comma 1 e articolo 4 della legge n.

80/2003, relativa alla riforma dell'imposta sul reddito delle società (decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344).

Sono inoltre stati presentati alle Camere 2 schemi di decreto legislativo: quello di ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 131/2003 (che peraltro prevede l'adozione di *uno o più* decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni) e lo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 112/2004.

In entrambi i casi il termine della delega è stato prorogato o differito.

Si segnala che il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre espresso apprezzamento per la previsione del doppio parere, volta ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe (da ultimo, si veda il parere sul disegno di legge comunitaria 2004 - A. C. 5179).

FOCUS

**La qualità della legislazione
nei nuovi Statuti regionali**

L'iter dei nuovi Statuti

A seguito dell'entrata in vigore delle riforme costituzionali degli anni 1999-2001, le Regioni si sono dedicate alla discussione sui nuovi statuti. Al momento attuale, la situazione è la seguente:

in sei Regioni (Lazio, Puglia, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche) sono stati promulgati i nuovi Statuti;

il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha preso atto, il 18 gennaio 2005, della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 45 del nuovo Statuto regionale (contenuta nella sentenza della Corte costituzionale numero 379 del 29 novembre 2004) che testualmente recita: "la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale". Tale disposizione, dice la sentenza della Corte, violerebbe l'art. 122, 1° comma, della Costituzione, che dispone che i casi di incompatibilità, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali, devono essere disciplinati dalla legge regionale (e non dello Statuto) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale. Il Consiglio regionale ha ritenuto che tale dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, presentandosi come coordinamento meramente formale (semplice soppressione del periodo) non richiede da parte dell'Assemblea regionale alcun intervento sul testo;

lo Statuto della Regione Umbria è stato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 378/2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni. Nell'incertezza sul seguito da dare alla sentenza della Corte, con specifico riguardo alla decorrenza dei termini per proporre il referendum, lo Statuto non è stato ancora promulgato al 15 marzo 2005;

la Liguria ha anch'essa approvato definitivamente lo Statuto, la cui promulgazione, salvo richiesta di referendum, è prevista per il mese di maggio;

per cinque Regioni (Abruzzo, Campania, Basilicata, Lombardia e Veneto), infine, non è stata possibile la conclusione dell'iter di approvazione dello Statuto nella legislatura appena terminata. Per la regione Abruzzo è infatti intervenuta la delibera di impugnativa del Consiglio dei Ministri e la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata. Per la Campania, vi è stata l'approvazione da parte del Consiglio regionale in prima lettura il 18 settembre 2004.

Basilicata e Veneto hanno completato l'*iter* in Commissione. Per la Lombardia il procedimento di approvazione dello Statuto si è fermato nella fase preliminare.

Tra le regioni non interessate alle elezioni per il rinnovo dei Consigli, l'elaborazione del nuovo Statuto del Molise è attualmente ferma dopo l'approvazione in Commissione; in Friuli Venezia Giulia la proposta di legge costituzionale relativa al nuovo Statuto speciale è stata approvata dal Consiglio regionale il 1° febbraio 2005 e per la Sicilia esiste una bozza approvata dalla Commissione speciale per lo Statuto nella seduta del 17 marzo 2004.

Nei successivi paragrafi si farà riferimento ai nuovi Statuti senza specificarne ulteriormente lo stato dell'*iter*, che verrà nuovamente segnalato nelle schede relative a ciascuna Regione.

La qualità della legislazione nei nuovi Statuti

In quasi tutti gli statuti o proposte di statuto – ad eccezione del Veneto e della Regione Siciliana - sono presenti disposizioni sulla qualità della legislazione, anche con specifico riguardo al riordino normativo. Otto statuti hanno previsto la costituzione di **organismi collegiali**, interni o esterni al Consiglio, cui è affidato – con varie modalità e diversa estensione - il compito di verificare la qualità dei testi legislativi. In qualche caso, si è seguito il modello del Comitato per la legislazione.

Alcuni statuti recano disposizioni riguardanti la valutazione ex ante (anche in riferimento all'analisi di impatto) ed alla valutazione ex post delle leggi. Quest'ultima, in generale, si avvale dell'apposizione di specifiche **clausole valutative**¹, volte a preconstituire il tessuto informativo sul quale basare la valutazione dell'efficacia degli interventi normativi.

In generale, le disposizioni dello Statuto in materia di qualità della legislazione e di valutazione delle leggi hanno carattere generale, rimandando la disciplina dei nuovi organi, dove previsti, al regolamento consiliare.

¹ Le "**clausole valutative**" sono tra i principali strumenti individuati per dettare i tempi e le modalità del controllo dell'attuazione e della valutazione dell'efficacia di un intervento normativo.

Nei paragrafi seguenti si cercherà di dare sintetico conto delle disposizioni statutarie sui temi sopra accennati, dedicando poi una breve scheda a ciascuna Regione.

La qualità della legislazione

Undici Regioni dedicano specifica attenzione al tema della qualità delle leggi.

La Regione Piemonte (art. 48) enuncia il principio che i testi normativi regionali sono improntati alla chiarezza e semplicità, con ulteriori, diverse specificazioni.

Alcune regioni demandano al regolamento la definizione delle regole poste a presidio della qualità dei testi legislativi (art. 37 dello Statuto della Puglia; art. 30 dello Statuto della Campania)

In qualche caso, il tema della qualità si lega a quello del riordino normativo: gli statuti delle regioni Abruzzo (art. 39) e Toscana (art. 44) affrontano insieme le questioni attinenti alla chiarezza e semplicità dei testi ed alla elaborazione di testi unici.

La Regione Lazio (art. 36 dello Statuto) demanda al regolamento la disciplina della verifica della redazione dei testi normativi, nel contempo attribuendo alla Giunta la potestà di predisporre testi unici compilativi.

Altre Regioni legano il tema della qualità alla valutazione ed al controllo delle leggi. Le Regioni Lombardia e Marche si limitano a prevedere che le proposte di legge assegnate alle commissioni siano accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione (art. 41 della bozza lombarda; art. 34, comma 2 dello Statuto delle Marche). La regione Friuli Venezia Giulia, nella propria proposta di legge costituzionale, demanda alla legge regionale statutaria la definizione delle regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a tale scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea (art. 54). Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria trattano insieme la qualità e l'impatto delle leggi, anche con riferimento alle clausole valutative (art. 53 dello Statuto dell'Emilia-Romagna; art. 61 dello Statuto dell'Umbria). Lo Statuto umbro, in particolare, affida al Comitato per la legislazione, composto in maniera paritaria tra maggioranza ed opposizione, non soltanto i pareri sulla qualità dei testi ma anche le

proposte per l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

Il riordino normativo

Il riordino normativo è oggetto di dieci statuti regionali; come già si è accennato, in alcuni casi è strettamente legato ad altri temi, come la qualità delle leggi; soltanto le Regioni Basilicata e Molise affrontano questo argomento in modo isolato. In merito alla redazione dei testi unici, vi sono due linee di tendenza: alcune Regioni riservano ai Consigli regionali la potestà di elaborare ed approvare, in forma legislativa, testi unici (art. 32 dello Statuto delle Marche; art. 30 dello Statuto del Molise; art. 54 dello Statuto dell'Emilia-Romagna; art. 44 dello Statuto della Toscana); altre prevedono deleghe alla Giunta, riservando al Consiglio il voto finale (art. 39 dello Statuto abruzzese; art. 40 della bozza lombarda, dello Statuto umbro e dello Statuto della Basilicata; art. 44 dello Statuto della Regione Calabria). Come già segnalato, il Lazio ha demandato alla Giunta la predisposizione e l'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, pervia comunicazione al Consiglio. Qualora i testi unici presuppongano un riordino normativo, ovvero vadano al di là di modifiche meramente formali, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge.

Alcuni Statuti, infine, recano disposizioni volte a preservare l'organicità della legislazione; a titolo esemplificativo, si cita l'articolo 37, comma 2 dello Statuto della Puglia, il quale prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

Il Comitato per la legislazione ed altri organismi collegiali

L'art. 26 dello Statuto dell'Abruzzo prevede che il Consiglio istituisca, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione. Una analoga previsione di rinvio al regolamento è contenuta nell'articolo 26 dello Statuto della Regione Calabria, che fa riferimento al Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi. La Regione Umbria (art. 61), pur rinviando al regolamento la disciplina del funzionamento del Comitato per la legislazione, ne definisce già alcuni principi, in ordine alla composizione paritaria ed al suo ambito di attività (pareri sulla qualità dei testi e proposte volte all'inserimento di clausole valutative), nonché alla presentazione di una relazione annuale al Consiglio sulla propria attività.

La bozza della Lombardia (art. 79) demanda ad un organismo che faccia capo al Consiglio, in posizione di indipendenza, i controlli sulla tecnica legislativa e sulla fattibilità delle leggi.

L'articolo 34, comma 3 dello Statuto della Regione Marche stabilisce che nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.

L'articolo 45 dello Statuto della Toscana demanda alle Commissioni consiliari i controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge, nonché la valutazione degli effetti delle leggi sui loro destinatari. E' prevista l'adozione di una legge regionale sulla normazione, volta a disciplinare l'inserimento nelle leggi di clausole valutative; spetta invece al regolamento interno del Consiglio la disciplina delle forme di esercizio delle funzioni sopra richiamate.

Tre Regioni (Lazio, Liguria e Lombardia) prevedono l'istituzione di organi di garanzia statutaria, composti da giuristi, chiamati a pronunciarsi, tra l'altro, sulla conformità allo Statuto: delle leggi regionali, prima della loro promulgazione (art. 68 dello Statuto del Lazio); dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare (art. 75 dello Statuto della Liguria). La bozza della Regione Lombardia sembra prevedere una pluralità di opzioni tra le quali compiere una scelta.

La tabella che segue dà conto, sulla base dei testi disponibili alla data del 17 febbraio 2005, dell'inserimento, tra le norme statutarie anche *in itinere*, delle principali disposizioni esplicitamente volte a migliorare la qualità della legislazione regionale, che vengono riportate di seguito.

	Norme che garantiscono la qualità tecnica delle leggi	Redazione di testi unici regionali	Comitato per la legislazione od organi analoghi	Valutazione ex post degli effetti prodotti dalle leggi
Abruzzo	art. 39	art. 39	art. 26	
Basilicata		art.40		
Calabria		art. 44	art. 26 (Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi)	
Campania	art. 30			
Emilia-Romagna	art. 53	art. 54		art. 53
Friuli	art.54			
Lazio	art. 36, co. 2	art. 36, co. 3 e 4	art. 68	
Liguria			art.74 e 75	
Lombardia	art.21	art.44	art.79 e 89	
Marche	art. 34	art. 32	art.34, co.3	art. 34, co. 3
Molise		art. 30		
Piemonte	art. 48			art. 71
Puglia	art. 37			
Toscana	art. 44	art. 44, co. 3-5	art.57	artt. 45 e 57
Umbria	art. 61, co. 2	art. 40	art. 61, co. 3-6	art. 61, co. 1

Le norme sulla qualità della legislazione nei nuovi statuti

Regione Abruzzo

Nuovo testo modificato negli articoli impugnati davanti alla Corte costituzionale ed approvato in prima lettura dal Consiglio nella seduta del 9 novembre 2004, con deliberazione n. 149/3

Art. 26

Il Comitato per la legislazione

1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione.

Art. 39

La qualità delle norme e i Testi unici

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

2. La legge, per materie determinate ed omogenee può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.

3. I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

Regione Basilicata

Proposta di legge statutaria licenziata dalla Commissione Riforme il 22 dicembre 2003

Art. 40

(Testi unici)

1. Il Consiglio regionale può, con legge, delegare la Giunta regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni relative a uno o più settori omogenei. La legge indica le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico e ne dispone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore del testo unico. La legge fissa il termine, i principi e i criteri direttivi.

2. I testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale.

3. Nel tempo prefissato per la presentazione al Consiglio del testo unico, i progetti di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e di coordinamento possono essere discussi ed approvati solo sotto forma di proposte di modifica alla legge delega.

Regione Calabria

L.R. 19 ottobre 2004, n.25.

Art. 26.

Regolamenti del consiglio

1. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.

2. Nel regolamento interno del consiglio sono previste e disciplinate la giunta delle elezioni, la giunta per il regolamento ed il comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.

3. Il regolamento interno, in conformità alle disposizioni dello statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni, determina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio e dei suoi organi interni.

4. Il regolamento interno di amministrazione e contabilità definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie del consiglio regionale.

Art. 44

Testi unici

1. Il consiglio puo', con legge, delegare la giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o piu 'settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

2. Nel termine assegnato dalla legge, la giunta presenta il testo unico al consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del consiglio delle autonomie locali e della consulta statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti

oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Regione Campania

***Testo approvato in prima lettura dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 8/L del 18 settembre 2004***

Articolo 30

Norme sulla chiarezza dei testi normativi

1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per la chiarezza e semplicità dei testi.
2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.

Regione Emilia-Romagna

Testo approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 14 settembre 2004²

Art. 53

Impatto delle leggi e redazione dei testi

1. Le leggi e il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.

2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.

Art. 54

Testi Unici

1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:

a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;

b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di

² Lo statuto è stato promulgato successivamente al periodo di riferimento del presente fascicolo (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 61 del 1° aprile 2005).

determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;

c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;

d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;

e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le disposizioni che prevedono passaggi procedurali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.

2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.

3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.

4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.

Regione Friuli Venezia Giulia

Proposta di legge costituzionale relativa al nuovo Statuto speciale, approvata dal Consiglio regionale il 1° febbraio 2005

Art. 54

(Qualità delle fonti normative)

1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.

2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

Regione Lazio

Legge statutaria 11 novembre 2004, n.28

Art. 36

(Esercizio della funzione)

omissis

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.

3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

omissis

Art. 68

(Comitato di garanzia statutaria)

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su

proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. E' insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.

4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell'organo.

5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.

6. Il Comitato di garanzia statutaria:

a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;

b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione;

c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c);

d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.

7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lett. b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del

Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Regione Liguria

Statuto regionale approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 28 gennaio 2005

Articolo 74

(Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria è organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
2. Ha sede presso il Consiglio regionale ed è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
3. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
5. La legge regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Consulta statutaria, nonché i requisiti di eleggibilità e le cause di incompatibilità dei suoi componenti.

Articolo 75

(Funzioni della Consulta statutaria)

1. La Consulta statutaria esprime pareri, a maggioranza dei suoi componenti, entro venti giorni:
 - a) sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
 - b) sulla ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto;
 - c) sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10.
2. I pareri di cui al comma 1 lettere a) e b) possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale o da un quinto dei Consiglieri regionali.
3. Il parere di cui al comma 1 lettera c) è obbligatorio.

4. Il parere sulla conformità statutaria dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare è espresso prima dell'esame di questi da parte dell'Assemblea.

5. Il parere sulla ripartizione delle competenze qualora non accolto dagli organi regionali interessati, viene sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale.

6. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.

Regione Lombardia

Bozza dello Statuto presentata alla Commissione per lo Statuto dal Collegio degli esperti (30 gennaio 2003)

Art. 21

1. Sono organi della Regione il Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta Regionale.
2. Sono altresì organi della Regione il Consiglio regionale delle autonomie locali e il Collegio per le garanzie statutarie, nell'ambito delle loro competenze.
3. Il Presidente della Giunta regionale, eletto secondo le modalità di cui all'articolo 51 e seguenti, rappresenta la Regione.

Art 44

(Testi unici)

1. Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta, con apposita legge di delega, il riordino ed il coordinamento della disciplina relativa ad una materia mediante l'adozione di un testo unico.
2. La legge di delega indica le fonti legislative (e regolamentari) da raccogliere nel testo unico, specificando l'oggetto, il termine, i principi ed i criteri direttivi del riordino e del coordinamento.
3. La legge regola altresì l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del testo unico, delle fonti relative alla disciplina oggetto di riordino e coordinamento.
4. Entro il termine assegnato, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio regionale che lo approva con la sola votazione finale, previo parere di una commissione appositamente costituita.
5. Le proposte di legge volte a modificare la disciplina di materie regolate da fonti oggetto di riordino e coordinamento in corso da parte della Giunta possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
6. Sono vietati testi unici contenenti al proprio interno disposizioni sia legislative che regolamentari.

Art.79

Un organismo dipendente dal Consiglio, costituito in modo da assicurare la sua indipendenza ed imparzialità viene incaricato di svolgere in forme diverse i controlli di tipo interno concernenti:

la tecnica ed il drafting legislativo (analisi tecnico normativa);

le compatibilità di ordine economico-finanziario;

la fattibilità delle leggi e degli atti amministrativi regionale di portata generale (analisi di impatto della regolazione)

Art. 89/A

Controllo sulle leggi e sui regolamenti regionali

1. Il Collegio di garanzia statutaria adotta decisioni sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti prima dell'approvazione/dopo l'approvazione e prima dell'emanazione o promulgazione degli stessi.

2. Possono chiedere il controllo di conformità allo Statuto di una legge o di un regolamento un decimo dei Consiglieri regionali, un quinto dei componenti del Consiglio delle Autonomie, il Presidente del Consiglio regionale, l'Assessore regionale competente per materia e il Presidente della Regione.

3. Il Collegio di garanzia statutaria si pronuncia sulla richiesta entro 45 giorni dal deposito della stessa. Se il Collegio dichiara la non conformità allo Statuto dell'atto sottoposto a controllo, l'atto medesimo è rinviato all'organo competente, che deve approvarlo nuovamente.

Regione Marche

Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1

Art. 32

(Testi unici)

1. Il Consiglio regionale approva testi unici per riordinare e coordinare le norme regionali relative a settori organici.

2. I testi unici sono approvati con legge regionale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

3. Il regolamento interno può stabilire procedure semplificate per l'esame e l'approvazione delle parti del testo unico che riproducono la normativa esistente o che contengono modifiche di mero coordinamento.

Art. 34

(Qualità della normazione)

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

2. Le proposte di legge assegnate alle commissioni sono accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione.

3. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.

Regione Molise

Bozza di proposta statutaria concernente il nuovo Statuto della Regione Molise, redatto dalle sottocommissioni e approvato dalla Commissione per l'autoriforma nella seduta del 30 ottobre 2003

Art. 30

Interventi di riordino normativo

1. La Regione interviene a riordinare le normative concernenti le materie di propria competenza razionalizzando, semplificando ed aggiornando le relative discipline legislative.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione approva, in forma legislativa, testi unici anche recanti innovazioni sostanziali delle discipline trattate.

3. L'atto con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta a proporre testi unici per uno o più settori omogenei indica l'ambito del riordino e ne precisa i caratteri e i criteri informativi.

4. I testi unici possono essere modificati soltanto in modo espresso.

Regione Piemonte

Legge statutaria regionale 4 marzo 2005, n. 1

Art. 48.

Qualità della legislazione

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

Art. 71.

Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

Regione Puglia

Statuto regionale approvato con Legge regionale n. 7 del 12 maggio 2004

Art.37

1. Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Il regolamento determina le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge per garantire il requisito della chiarezza della legge e prevede l'improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

3. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.

Regione Toscana

Statuto regionale promulgato l'11 febbraio 2005

Art.44

Qualità delle fonti normative

1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità delle fonti normative regionali e ne garantisce l'organicità, la chiarezza, la semplicità delle procedure.

2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.

3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal Consiglio con un unico voto.

5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

6. La legge e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.

7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal Presidente del Consiglio, d'intesa con l'Ufficio di presidenza.

Art. 45

Controllo sulle leggi

1. Le Commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.

2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.

3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.

4. Il bilancio del Consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.

Art. 57

(Collegio di garanzia)

1. E' istituito, con sede presso il Consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto.

2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali possono chiedere l'intervento del collegio di garanzia. La richiesta può pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.

3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto, comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.

4. il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui conflitti di attribuzione tra organismi regionali.

5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, di cui uno scelto in una rosa di tre esperti designati dal consiglio delle autonomie locali; dura in carica sei anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

6. La legge disciplina il funzionamento del collegio di garanzia e ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza, prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.

Regione Umbria

Testo approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 2004

Articolo 61

La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi

1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.

3. Il Regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.

4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.

5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.